



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT

COMUNE DI TRANI
n. 1435 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 22-05-18 al 06-06-18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

ORDINANZA N. 17

IL SINDACO

Premesso che

- con l'approssimarsi della stagione estiva, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe il rischio derivante da incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;
- la Regione Puglia con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.266 del 30/04/2018 ha dichiarato per l'anno 2018, dal 15 Giugno al 15 Settembre, lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
- eventuali incendi, durante la stagione estiva, potrebbero arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche.

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono in cui versano i predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi.

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità.

Ravvisate le competenze del Comune in materia di protezione civile e le attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità comunale di protezione civile.

Visto il D.P.G.R. n.266 del 30.04.2018 ed in particolare l'art.7 il quale dispone che i Sindaci, in qualità di autorità di protezione civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Vista la Legge Regionale n.38 del 12.12.2016;

Vista la Legge Regionale n.7 del 10.03.2014;

Vista la Legge n.353 del 21.11.2000;

Vista la Legge Regionale n.18 del 30.11.2000;

Visti gli artt.5 e 15 della Legge n.225 del 24.02.1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art.59 del T.U.L.P.S. n.773 del 18.06.1931, nonché quanto previsto dal D.P.G.R. n.266 del 30.04.2018;

1) Nelle aree boscate, nei fondi rustici incolti, nei suoli edificatori in stato di abbandono e in tutti gli altri siti incolti, cespugliati o arborati del territorio comunale, dal 15 Giugno al 15 Settembre 2018, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

2) I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonate, devono eseguire, entro il 15 GIUGNO 2018, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante aratura e rimozione di sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo una "precesa" o "fascia protettiva" di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, priva di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3) Le Società di gestione delle Ferrovie, l'A.N.A.S., l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città metropolitana e le Province, i Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 GIUGNO 2018, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate o arborate, ricadenti nel territorio comunale, devono provvedere alla pulizia delle aree medesime, banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

DISPONE

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza saranno punite a norma dell'art.10 della Legge n°353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa da € 1.032,91 ad € 10.329,14 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge 689/81;

- le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui ai punti 2) e 3) della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00 (ex art.12 della Legge Regionale n.38 del 12.12.2016) che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge 689/81.

AVVERTE

Che a norma dell'Art.3 comma 4° Legge n°241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 pubblicata sulla G.U. n° 176 del 29/07/93.

A norma dell'Art.8 della Legge n°241/90 modificata dalla Legge 11.02.2005 n°15, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è l'Istruttore di Vigilanza, M.llo Maggiore di Polizia Locale dr. Pasquale Pagano.

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza:

DISPONE


altresì, la notifica della presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- Commissariato Polizia di Stato di Trani;
- Comando Stazione Carabinieri di Trani;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Trani;
- Comando Polizia Locale di Trani;
- Comando Polizia Provinciale BAT;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Corato;
- S.I.P. A.S.L. BAT;
- Trenitalia R.F.I.;
- A.N.A.S. - Compartimento di Bari;
- Acquedotto Pugliese s.p.a. - Unità Territoriale Trani;
- Società Autostrade per l'Italia s.p.a.;
- Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- Distaccamento VV.FF. di Barletta;
- Albo Pretorio Comunale online per la pubblicazione nelle forme di legge;
- Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale,

16/05/2018

M.llo Magg. dr. Pasquale Pagano



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

